

REGOLA MENTO DELLE ENTRATE

Comune di Amalfi

(ai sensi del D.Lgs.446/97)

*In vigore dal 1° gennaio 2016
(in corsivo sono riportate le parti modificate)*

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, nel D.Lgs.n.77/95 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del D.Lgs. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art. 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO II

Entrate comunali

Art.3

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Art. 4

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate devono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.

Art. 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento, dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote che restano di competenza della Giunta Municipale. E', altresì, di competenza del Consiglio Comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. La Giunta Comunale può disporre il differimento dei termini di scadenza per il versamento, previsti dalla normativa vigente, per ciascun tributo, ove ciò sia ritenuto opportuno anche in considerazione delle disposizioni normative che eventualmente dovessero essere emanate e che influiscono sulla definizione della debenza tributaria di ciascun anno di imposizione.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III

Gestione delle entrate

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 602/73 modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli competono al responsabile dell'ufficio tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associative previste negli artt 24 - 25 - 26 e 28 della legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art.52, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 9

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Art. 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di leggi si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata A.R.

Art. 11

Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono rimesse ai criteri dettati dalla Legge. La graduazione tra un minimo ed un massimo è demandata al responsabile del tributo previa motivata valutazione.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'Amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, così come dispone la legge, in caso di omesso, parziale o ritardato pagamento si applica la sanzione prevista dall'art.13 del DLgs.n.471/1997.

Art.11 bis

Obblighi degli Uffici Comunali

1. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati alla tassazione, gli uffici comunali sono tenuti ad assicurarsi che l'utente abbia provveduto alla denuncia nel termine previsto, prima della chiusura del proprio procedimento. In ogni caso il contribuente deve essere avvertito delle sanzioni in cui può incorrere in caso di omissione nell'aggiornamento della propria posizione tributaria.

2. Fermo restando quanto più sopra riportato, resta salvo, in caso di omesso invito da parte dell'ufficio comunale, l'obbligo di denuncia del contribuente previsto dalla normativa e/o dai regolamenti vigenti.

TITOLO IV

Attività di riscossione

Art. 12

Forme di riscossione *volontaria e spontanea*

1. La riscossione volontaria e spontanea avviene ordinariamente attraverso il conto di tesoreria e i conti postali. Tale modalità di riscossione può seguire ad una scadenza di legge, di regolamento comunale, di contratto o ad un invito dell'Ente, ivi compresi gli accertamenti tributari. Fermo restando l'art.13, è facoltà degli uffici comunali procedere alla compilazione dell'ingiunzione fiscale per la riscossione di entrate patrimoniali ed extra-patrimoniali secondo le modalità e le procedure previste dal R.D.n.639/1910. Tale procedura è obbligatoria laddove risulta indispensabile formare un titolo esecutivo per la successiva riscossione coattiva.

2. A tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del D.P.R. 43/88.

3. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D.n.639/1910 o tramite versamenti diretti sui propri conti correnti postali e tramite il servizio di tesoreria.

3. bis La riscossione, con indicazione obbligatoria della causale, può avvenire anche nel seguente modo (se attivato):

- direttamente presso l'ufficio per importi massimi di € 100,00;
- attraverso bonifico bancario o assegno circolare;
- attraverso carta di credito;
- attraverso modello F24;
- attraverso la procedura di domiciliazione bancaria R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto);
- attraverso il sistema POS (Point Of Sale).

La ricevuta relativa ai pagamenti effettuati attraverso i bonifici in internet banking deve essere trasmessa all'ufficio per il riscontro.

3. ter Non si procede, nelle forme di cui al R.D.n.639/1910, al recupero delle somme di entità inferiore al costo che si debba sostenere per la loro riscossione.

3. quater La procedura di cui al R.D.n.639/1910 può avvenire attraverso il pignoramento dei crediti presso terzi. Qualora il Comune risulti anche debitore nei confronti di colui contro il quale è stata avviata la procedura esecutiva, l'ufficio può notificare un avviso di compensazione delle somme dovute assegnando un termine per indicare le ragioni che ostano alla stessa.

4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 13

Formazione dei ruoli *coattivi*

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso l'emissione di un ruolo affidato al concessionario del servizio di riscossione di cui alla procedura prevista con D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni. Il concessionario provvederà ad emettere cartella esattoriale o atto analogo previsto dalla normativa vigente.

2. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli artt 7, comma 3 e 11, o in altre forme di legge, debbono essere visti per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata.

TITOLO V

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 14

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione. In via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

Art. 15

Autotutela

1. L'Amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) Costo della difesa;
- d) Costo della soccombenza.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento previa documentata e dettagliata motivazione scritta.

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errori di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Art. 16

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

Art.16-bis

Reclamo e mediazione

1. *Per le controversie di cui all'art.17-bis del DLgs.n.546/1992 il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.*
2. *Il responsabile del procedimento di ogni singolo tributo cura l'istruttoria degli atti che potranno essere oggetto di reclamo/mediazione. Il responsabile del tributo, individuato in una persona diversa, cura il procedimento di reclamo e di mediazione, ivi inclusa l'adozione dell'atto finale.*

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui viene approvato.